

46° Corso Isoiva - Coinfo
Padova, 14 febbraio 2018

Le novità IVA 2018

prof. avv. Benedetto Santacroce

Agenda

**Le nuove regole sulla detrazione
Iva e tempistiche di registrazione
degli acquisti**



**La fatturazione elettronica: nuovi
obblighi**



**Il concetto di filiera degli acquisti
negli appalti pubblici e gli
obblighi di fatturazione
elettronica**



**Le novità sugli obblighi
di comunicazione
all'Agenzia delle Entrate**



**L'estensione dello split payment
dopo il DL 148/17 e
la conversione ad opera della L 172/17**



**Novità Iva in tema di
conservazione e semplificazioni**



Le altre novità per il 2018



**Le modifiche al CAD DLgs 52/2005
ad opera del DLgs. 217/2017**



**Workshop: Dichiarazione
Iva 2018 per il 2017 –
analisi della modulistica**

*- Le nuove regole su detrazione Iva
e tempistiche di registrazione -*

Il diritto di detrazione





Il diritto di detrazione – la disciplina Ue ⁶

«Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diviene esigibile»

- Art. 167 Direttiva 2006/112/CE -



Esigibilità dell'imposta

(dies a quo della detrazione)

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti...»

- Art. 168 Direttiva 2006/112/CE -



Afferenza alle
operazioni
imponibili

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti: a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, **essere in possesso di una fattura** redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240»

- Art. 178 Direttiva 2006/112/CE -



Modalità di
esercizio del
diritto alla
detrazione



Il diritto di detrazione – la disciplina Ue ⁷

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo,...»

- Art. 179 Direttiva 2006/112/CE -



**Termine esercizio dei
diritto**

(dies ad quem della detrazione)



Il diritto a detrazione si esercita,
in linea di principio, nello stesso
periodo in cui esso è sorto

«Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179».

- Art. 180 Direttiva 2006/112/CE -



Deroga



Un soggetto passivo può essere
autorizzato ad operare la
detrazione in un periodo
diverso rispetto a quello in cui
tale diritto è sorto



Il diritto di detrazione ... secondo la Corte di Giustizia ...

8

Il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre dall'Iva di cui sono debitori l'Iva dovuta o assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi ricevuti a monte costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'Iva –
CGUE sentenza Indexx, C-590/13, punto 30; sentenza Tòth, C-324/11, punto 23 –

Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dell'onere dell'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'Iva garantisce, in tal modo, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'Iva

– CGUE sentenza Indexx, C-590/13, punto 32; sentenza Tòth, C-324/11, punto 25; sentenza Halifax, C-255/02, punto 78; sentenza Mahagében, C-80/11; sentenza David, C-142/11, punto 39 –

Il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto si esercita immediatamente per la totalità delle imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte
– CGUE sentenza Tòth, C-324/11, punto 24; sentenza Dabalfriša, C-110/98, punto 43 –

Il collegamento della detrazione all'esigibilità impone l'effettuazione dell'operazione e non anche l'adempimento delle relative obbligazioni formali (quali la registrazione dell'operazione). In effetti, l'esigibilità dell'imposta (vale a dire l'effettuazione dell'operazione) costituisce requisito sostanziale del diritto a detrazione –
CGUE sentenza Commissione/Ungheria, C-274/10, punto 44; sentenza Dankowski, C-438/09, punti 26 e 33 –

mentre gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione costituiscono requisiti formali che disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto a detrazione

– CGUE sentenza Indexx, C-590/13, punti 41 e 42; sentenza Ecotrade, C-95/07, punti da 60 a 65 –



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

9

Art. 19, comma 1 DPR 633/1972

*Modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 50/2017
convertito in Legge 96/2017*

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

~~Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.~~

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 25, comma 1 DPR 633/1972

*Modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 50/2017
convertito in Legge 96/2017*

1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ~~ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta~~ **nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**



❖ Ratio delle modifiche normative

- Permettere all'Amministrazione finanziaria di esercitare più facilmente un'attività di controllo in capo soggetti che realizzano operazioni rilevanti ai fini Iva;
- fornire maggiore certezza circa gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti passivi Iva;
- ridurre il disallineamento fra il momento in cui è registrata la fattura attiva da parte del cedente e quello in cui è registrata la fattura di acquisto da parte del cessionario.



❖ Afferenza dell'imposta alle operazioni imponibili

L'imposta è detraibile solo se

AFFERENTE

ad operazioni effettuate o che saranno effettuate in periodi d'imposta successivi

ASSOLTA

in seguito ad importazioni fatte

DOVUTA

nel senso che l'esercizio della detrazione è limitato solo alle imposte relative ad operaz. soggette ad Iva o versate in quanto dovute

INERENTE

all'esercizio delle attività svolte, nel senso che il bene/servizio acquista deve essere strumentale all'attività d'impresa

ADDEBITATA

sulle fatture di acquisto rilasciate dai fornitori dei beni/servizi



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Modalità di esercizio

L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito




Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d'imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato – CGUE, sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02. Terra Baubedarf-Handel GmbH



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

13

❖ Momento da cui l'Iva diventa detraibile ESIGIBILITA'






Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

14

❖ Momento da cui l'Iva diventa detraibile





Il diritto di detrazione – la disciplina naz. ¹⁵

❖ Momento da cui l'Iva diventa detraibile






Il diritto di detrazione – la disciplina naz.


16

❖ Momento *fino a cui* l'Iva è detraibile

Art. 19, comma 1, secondo periodo – *ante DL 50/2017* –



Art. 19, comma 1, secondo periodo – *post DL 50/2017* –





Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

17

❖ Momento fino a cui l'Iva è detraibile

Vi è un problema normativo di coordinamento tra le due norme così come modificate

ART. 19, COMMA 1, DPR 633/72 – POST DL 50 –

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

ART. 25, COMMA 1, DPR 633/72 – POST DL 50 –

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno



Il diritto di detrazione – la disciplina naz. ¹⁸

❖ Momento *fino a cui* l'Iva è detraibile

QUINDI

La **detrazione** va esercitata al massimo nella **dichiarazione relativa all'anno** in cui l'**operazione è effettuata**

La **registrazione** va fatta, però, **entro la dichiarazione** annuale relativa all'anno in cui la **fattura è stata ricevuta**

ES: - bene consegnato a dicembre 2017;
- fattura datata 15.01.18 e ricevuta il 15.01.18

Per la detrazione devo inserire la FT nella dich relativa al 2017

Registro la FT entro il 30/04/2019 cioè termine per dich relativa all'anno di ricezione della fattura ma **non posso detrarre l'Iva**

Come risolvere questi problemi

?



Il diritto di detrazione – la disciplina naz. ¹⁹


❖ Momento fino a cui l'Iva è detraibile

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – **Circolare 1/E/2018**

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi dell'art. 25, primo periodo, Dpr 633/1972 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza



*La detrazione può essere esercitata
al più tardi entro la data di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti:
effettuazione dell'operazione + possesso della fattura*






Il diritto di detrazione – la disciplina naz. ²⁰

❖ Momento *fino a cui* l'Iva è detraibile

Ipotesi operative

1




2





Il diritto di detrazione – la disciplina naz. ²¹

❖ Momento *fino a cui* l'Iva è detraibile



N.B.

- La detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo d'imposta in cui la stessa è divenuta esigibile.
- Sono fatti salvi e non sono sanzionabili i comportamenti difformi adottati dal contribuente fino all'entrata in vigore alla data di pubblicazione della Circolare 1/E del 17 gennaio 2018.



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Note di variazione – art. 26 DPR 633/1972

La procedura di rettifica dell'Iva prevista dall'art. 26, comma 2, deve essere effettuata nei termini previsti dall'art. 19, comma 1 (Cfr. RM 42/E72009)



Il cedente/prestatore deve emettere la nota di variazione **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione** (termine entro il quale è consentita la detrazione della relativa Iva)

Fattura ricevuta a seguito di accertamento presso il cedente – art. 60, comma 7, DPR 633/1972

Il cedente, dopo aver versato l'imposta, le sanzioni e gli interessi, può effettuare la rivalsa ai sensi dell'art. 60, comma 7.



Il diritto di detrazione del cessionario scatta nel momento in cui avviene il pagamento del fornitore e deve essere esercitato **entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa**



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Fattura differita – art. 21, comma 4, Dpr 633/1972

Il cedente/prestatore può emettere una fattura per le cessioni con DDT e per le prestazioni realizzate nel corso di un mese con lo stesso cliente entro il 15 del mese successivo.



Il diritto alla detrazione segue l'esigibilità dell'imposta e può essere esercitato **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di esigibilità**

Esempio: Nel caso di consegna di beni nel mese di dicembre 2017 con emissione di DDT il cedente:

→ emette una fattura differita il 15 gennaio 2018 e

→ invia la fattura al cliente il 20 gennaio 2018

il cessionario:

→ riceve la fattura il 22 gennaio 2018

→ registra la fattura e detrae l'imposta nella liquidazione ordinaria

→ Esercita il diritto alla detrazione in dichiarazione Iva relativa al 2018 (30 aprile 2019)



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Acquisti intraUe.

Cessione intracomunitaria con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel mese di dicembre 2017



Il contribuente:

- riceve la fattura relativa a dicembre 2017 il 20 di gennaio del 2018;
- annota, previa integrazione della fattura estera, l'acquisto a debito nel registro delle fatture emesse nel mese di febbraio del 2018 con riferimento al mese di gennaio;
- contemporaneamente annota la fattura nel registro degli acquisti ed esercita il diritto a detrazione direttamente nella relativa liquidazione di marzo riferita al mese di febbraio

Nelle operazioni in cui il cessionario è debitore dell'imposta la detraibilità scatta con l'esecuzione dell'obbligo di integrazione e registrazione del documento nel registro degli acquisti.



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Regolarizzazione delle fatture – art. 6, comma 8, DLgs 471/1997

Operazione interna realizzata a dicembre 2017 (Fattura non ricevuta)	<u>Regolarizzazione dell'operazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - emissione della autofattura, entro il 30 maggio 2018; - presentazione del documento all'Agenzia delle entrate entro il 30 maggio 2018; - versamento della relativa imposta; 	La tempistica di regolarizzazione comporta che il diritto a detrazione scatta dall'emissione della autofattura entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale 2018, fissato al 30 aprile 2019. Si considera sorto il diritto a detrazione nel momento di regolarizzazione dell'operazione.
Acquisto intracomunitario realizzato a dicembre 2017 (Fattura non ricevuta)	<u>Regolarizzazione dell'operazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - emissione dell'autofattura entro il 15 marzo 2018; - assolvere l'imposta in <i>reverse charge</i>. 	La tempistica di regolarizzazione permette di computare la relativa imposta nel 2018, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale del 30.4.2019. Anche in questa ipotesi si considera sorto il diritto a detrazione nel momento di regolarizzazione dell'operazione.



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Operazioni ad esigibilità differita

Split payment

(art. 17-ter Dpr 633/1972)

La regola è che l'Iva diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, i soggetti in split possono optare per l'esigibilità dell'Iva anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima

Esempio: Fattura in regime split emessa emessa nel dic. 2017 e registrata dal committente a febr. 2018.



Se il committente opta per anticipare l'esigibilità, l'Iva è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 (o al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno)

Regime Iva per cassa

(art. 32-bis DL 83/2012)

Tale regime ammette la possibilità di posticipare il momento di esigibilità dell'Iva da quello dell'effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso del corrispettivo

Anche il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione è posticipato

Esempio: Fattura emessa per cessione effettuata dic. 2017 nei confronti di un sogg. che ha optato per il *cash accounting*. Quest'ultimo può:
- pagare il corrispettivo e registrare la fattura ad aprile 2018;
- l'Iva è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 o, al più tardi entro il 30 aprile 2019



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Operazioni a regime speciale.

1. Agenzia di viaggio

Per le operazioni soggette al regime speciale ex art. 74-ter non opera l'art. 19 per la detrazione dell'imposta. Tale regime, quindi, non dovrebbe essere interessato dalla nuova formulazione che limita temporalmente il diritto di detrazione



L'Iva si calcola deducendo dal ricavo dei pacchetti di viaggio venduti il costo dei servizi inseriti nel pacchetto stesso.

L'imposta si calcola sul margine

2. Editoria

In questo regime speciale ex art. 74 DPR 633/1972 non si applica la rivalsa dell'imposta da parte del cedente, né quindi la detrazione da parte dell'acquirente.

È invece ammessa la detrazione dell'imposta corrisposta per l'acquisto, anche comunitario, o per l'importazione di beni e servizi impiegati per la produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni editoriali.



Valgono le stesse considerazioni esposte per i precedenti casi di acquisti in regime ordinario.



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

3. Beni usati

In questo regime speciale previsto dal DL 41/1995 non è possibile procedere alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, anche intraUe, né alle importazioni



L'imposta si calcola sul margine

4. Agricoltura

In questo regime speciale ex art. 34 DPR 633 la detrazione dell'Iva è forfettizzata in misura pari all'importo delle percentuali di compensazione stabilite con decreto e calcolate sulle vendite



Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, non sono rilevanti gli acquisti realizzati.



Il diritto di detrazione – la disciplina naz.

❖ Casi particolari

Dichiarazione integrativa “A FAVORE” – ART. 8, COMMA 6-bis, Dpr 322/98

Il cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti nei termini previsti, può comunque recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 Dpr 633/1972, ovvero entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Esigibilità imposta	Termine per la detrazione	Termine per dich. Integrativa a favore
2017	Dich. Iva 2018-per 2017	31/12/2023
2018	Dich. Iva 2019-per 2018	31/12/2024
2019	Dich. Iva 2020-per 2019	31/12/2025
2020	Dich. Iva 2021-per 2020	31/12/2026
2021	Dich. Iva 2022-per 2021	31/12/2027

*- La fatturazione elettronica:
-Nuovi obblighi-*

art. 1, co. 909 L. 205/2017

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>OBBLIGO GENERALIZZATO FATTURA ELETTRONICA</p> <p>per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra</p> <p>SOGGETTI</p> <p>RESIDENTI O STABILITI o IDENTIFICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO</p> <p>(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UTILIZZO SISTEMA DI INTERSCAMBIO E FORMATO XML PA • Con decreto ministeriale INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FORMATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE BASATI SU STANDARD O NORME RICONOSCIUTE IN AMBITO UE <p>(Dir 2014/55/UE - FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (core invoice) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con Decisione n. 1870 del 16.10.2017 la Commissione europea, nel pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato nella DATA DEL 18 APRILE 2019 il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi a tale obbligo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA 	<p>1.1.2019</p>

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>SOPPRESSIONE co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 127/2015 che disponeva la POSSIBILITA' DI ESERCIZIO OPZIONE PER TRASMISSIONE DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PREVISTO obbligo di TRASMETTERE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE DI CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI NEL TERRITORIO (salvo in caso di emissione di bollette doganali, in caso di emissione e ricevimento di fatture elettroniche) • Termine di trasmissione: ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA DEL DOCUMENTO EMESSE O A QUELLO DELLA DATA DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'OPERAZIONE 	<p>1.1.2019</p>
<p>ELIMINAZIONE SPESOMETRO ART. 21 D.L. 78/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RIMANE INVECE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 	

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER SPECIFICI SETTORI:</p> <p>1.CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI</p> <p>2.PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE IMPRESE nei contatti di appalti lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p> <p><u>Filiera di imprese:</u> insieme dei soggetti destinatari della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13.8.2010, n. 136) e quindi tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.</p>	<p>Per cessioni benzina e gasolio: da 1.7.2018 c'è anche OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI</p> <p>PER APPALTI, COINCIDENZA CON AVVIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI DAL 18.10.2018 (Codice appalti D.lgs.50/2016)</p> <p>Per subappaltatori e subcontraenti: fatture elettroniche devono riportare gli stessi codici CIG e CUP riportati nella fattura dell'impresa capofila</p>	<p>1.7.2018</p>

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
INCENTIVI PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (SOSTITUITO ART. 3 che prevedeva incentivi all'opzione per la trasmissione telematica di fatture o relativi dati e corrispettivi)	RIDUZIONE DI 2 ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO (art. 57, DPR 633/72 e art.43 DPR 600/73) SOLO PER SOGGETTI PASSIVI CHE GARANTISCONO TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI RICEVUTI ED EFFETTUATI PER OPERAZIONI DI AMMONTARE superiore a 500 €	1.1.2019
	RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO NON OPERA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO ANCHE OPERAZIONI ART. 22 DPR 633/72 (corrispettivi) SALVO ABBIANO ESERCITATO OPZIONE PER TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI ex art. 2 co. 1 Dlgs 127/2015	

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ex D.M. 17.6.2014	OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE SI INTENDONO SODDISFATTI -per tutte le FATTURE ELETTRONICHE -per tutti i DOCUMENTI INFORMATICI TRASMESSI TRAMITE SDI E MEMORIZZATI DALL'ADE	1.1.2019
	TEMPI E MODALITA' STABILITI CON PROVV. DIR. ADE anche relativamente a art. 5 DM 17.6.2014 <i>(Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari)</i>	
	Con PROVV. DIR. AG. DOGANE E MONOPOLI Saranno stabilite le modalità di conservazione degli SCONTRINI DELLE GIOCAE DEI GIOCHI PUBBLICI AUTORIZZATI	

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
PROFILI SANZIONATORI	<p>LATO ATTIVO: IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA e APPLICAZIONE SANZIONI ex art. 6 DLgs. 471/97 - <i>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:</i> sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato</p>	1.1.2019
	<p>LATO PASSIVO: OBBLIGO PER <u>CESSIONARIO E COMMITTENTE</u> DI ADEMPIERE A OBBLIGHI DOCUMENTALI PREVISTI MEDIANTE SDI da art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97: <i>Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta</i></p>	

❖ Fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
PROFILI SANZIONATORI	<p>INSERITO CO. 2 QUATER all'art. 11 D.Lgs. 471/1997 <i>(Sanzioni per trasmissione dati inesatti o non corretti):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (art. 1, co. 3 bis) SANZIONE DI EURO 2 PER CIASCUNA FATTURA ENTRO IL LIMITE MAX DI 1000 € PER TRIMESTRE. • SANZIONE RIDOTTA ALLA META', ENTRO LIMITE MAX 500 €, SE TRASMISSIONE EFFETTUATA ENTRO 15 GG da SCADENZA 	1.1.2019

❖ Trasmissione dati dei corrispettivi

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p><u>PER CESSIONI BENZINA E GASOLIO</u></p> <p>OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI</p>	<p>CON PROVV. DIR. ADE, di concerto con DIR. DOGANE E MONOPOLI, verranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informazioni da trasmettere -Regole tecniche -Termini per la trasmissione -Possibile individuazione di termini gradualità per l'adempimento tenuto conto del grado di automazione degli impianti di distribuzione 	<p>1.7.2018</p>
<p>ABROGAZIONE</p> <p>SCHEDA CARBURANTE</p>	<p>PER SOGGETTI PASSIVI IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUISTO CON FATTURA ELETTRONICA - DEDUZIONE AI FINI II.DD. E DETRAZIONE IVA SUBORDINATA A PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI 	<p>1.7.2018</p>

DA 1.7.2018

art. 1, co. 920 e ss. L. 205/2017

MODIFICA ART. 22, CO. 3, DPR 633/72:

*Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, **da parte di soggetti passivi IVA**, devono essere **DOCUMENTATI CON FATTURA ELETTRONICA***

**Da medesima data ABROGATA
SCHEMA CARBURANTE (art. 1 DPR 444/97)**

art. 164, co. 1-bis TUIR

Deducibilità ai fini II.DD. delle spese per carburante per autotrazione
SOLO se effettuate ESCLUSIVAMENTE
con carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari

art. 19-bis 1, co. 1, lett. d, DPR 633/72

DETRAIBILITA' IVA:

avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata del pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari ... o da altro mezzo idoneo individuato con Prov. Direttore Agenzia entrate

*- Il concetto di filiera degli acquisti
negli appalti pubblici e
gli obblighi di fatturazione elettronica-*

art. 1, co. 917 L. 205/2017

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:

a) ...

b) prestazioni rese da **soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese** nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende **l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, QUALUNQUE SIA L'IMPORTO DEI RELATIVI CONTRATTI O DEI SUBCONTRATTI.**

Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici **CUP e CIG** di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

FILIERA DI IMPRESE

art. 3, L. 136/2010

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
- gli APPALTATORI,
 - i **SUBAPPALTATORI** e
 - i **SUBCONTRAENTI** della filiera delle imprese
 - nonché i CONCESSIONARI DI FINANZIAMENTI PUBBLICI anche europei

**ESTENSIONE
FATTURA ELETTRONICA**

A QUALSIASI TITOLO interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ...



**ANAC Delibera n. 556 del 31.5.2017 di aggiornamento della
Determinazione n. 4 del 7.7.2011:
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

FILIERA

ex art. 6, comma 3, D.L. 187/2010 si tratta dei **subappalti** di cui all'art. 118 del Codice Appalti (ora art. 105 del D.Lgs. 50/2016) ed i **subcontratti** stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto

art. 105, D.Lgs. 50/2016 - Codice Appalti:

...

*co. 2: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.*

**AI FINI DELL'OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA SI PRESCINDE
DALL'IMPORTO DEI CONTRATTI O DEI SUBCONTRATTI!!!**

ESEMPLIFICAZIONI DI FILIERA

FORNITURA DI LIBRI, DESTINATI, AD ESEMPIO, AD UNA BIBLIOTECA PUBBLICA

- L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista) che stipula **subcontratti con le imprese editoriali** per la provvista dei volumi.
- Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all'esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.
- **Al contrario**, gli obblighi di tracciabilità **non dovranno applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall'impresa editoriale con i propri fornitori**, relativi, ad esempio, all'acquisto di partite di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa editrice sia essa stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso, sopra illustrato, in cui fornisca i beni all'impresa di distribuzione esecutrice del contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER O STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE

L'appaltatore è il **diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici** oggetto della fornitura, **ma acquista da terzi fornitori la componentistica** necessaria per l'assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere **esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica**, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione della fornitura principale.

FORNITURA DI AUTOMOBILI

L'aggiudicatario dell'appalto è un **concessionario di autoveicoli di serie che provvede all'approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre).**

Poiché le automobili costituiscono l'**oggetto della fornitura principale**, la **prestazione della casa produttrice risulta essenziale** rispetto al ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, **il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.**

APPALTO DELLA ASL PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DESTINATE A STRUTTURE OSPEDALIERE

L'impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come **grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce le strumentazioni**. Per realizzare il prodotto finito, quest'ultima impresa acquista la **componentistica dai propri fornitori**. In tal caso, **l'ultimo contratto rilevante** ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010, è **quello che coinvolge l'impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico**, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (**vale a dire, che ci sia o meno l'intermediazione di un'impresa distributrice**).

APPALTO DI FORNITURA DI MEDICINALI

L'appaltatore può essere un:

1.DISTRIBUTORE DI MEDICINALI: l'appaltatore è un'impresa distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista i medicinali da un'impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la composizione dei medicinali. In tal caso, **l'appaltatore non realizza direttamente il prodotto** finito oggetto della fornitura pubblica richiesta, **ma provvede soltanto alla sua distribuzione**. Per queste ragioni, **l'impresa farmaceutica che realizza i medicinali è da includere nella filiera rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima**, la cui prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di medicinali oggetto dell'appalto

2.IMPRESA FARMACEUTICA: l'appaltatore è l'impresa farmaceutica che produce direttamente i medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa ipotesi, sulla base delle precedenti considerazioni, **i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera rilevante dello specifico appalto**, in quanto riguardano l'attività ordinaria dell'impresa farmaceutica.

SERVIZIO DI MENSA IN FAVORE DI ENTE PUBBLICO

La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella **fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l'appaltatore si rivolge a propri fornitori**. Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il prodotto. A riguardo, **mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all'esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi, inclusa nell'ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante**. Allo stesso modo, per la **provvista di prodotti alimentari**, ad esempio derivati dal latte, **l'appaltatore si rivolge all'impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta, acquistati presso un'impresa casearia**. L'impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l'ultimo rapporto rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il contratto tra l'impresa distributrice e quella casearia.

TRACCIABILITA' TRA SOGGETTI PUBBLICI

- È **ESCLUSO** dall'ambito di applicazione della tracciabilità **il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale** da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.
- Devono ritenersi, parimenti, **ESCLUSE** dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 **le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*)**; ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.
- **Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società *in house* quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.**

ANAC Delibera n. 556 del 31.5.2017**CONCESSIONARI DI FINANZIAMENTI PUBBLICI ANCHE EUROPEI**

- L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede l'obbligo di tracciabilità a carico dei «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici».
- Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti **erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa** (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488), **mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l'ESCLUSIONE** delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.

*- Le novità sugli obblighi di comunicazione
all'Agenzia delle Entrate -*

❖ Comunicazione Iva dati fatture

Il DL 193/2016 ha riscritto integralmente l'art. 21 del DL 78/2010

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i **soggetti passivi trasmettono telematicamente** all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i **DATI DI TUTTE LE FATTURE EMESSE NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO, E DI QUELLE RICEVUTE E REGISTRATE** ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **IVI COMPRESSE LE BOLLETTE DOGANALI, NONCHÉ I DATI DELLE RELATIVE VARIAZIONI**

...

3. Per le operazioni di cui al comma 1, **GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE** previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 **SI INTENDONO SODDISFATTI PER TUTTE LE FATTURE ELETTRONICHE NONCHÉ PER TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI TRASMESSI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO** di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



- abolizione vecchio Spesometro
- Obbligo di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute

Il nuovo obbligo non ha soppresso quanto previsto in via opzionale all'art. 1, comma 3 e all'art. 3 DLgs. 127/2015



Dal 2017, **doppio binario** per la comunicazione telematica dei dati delle fatture – uno **obbligatorio**, l'altro **opzionale** – che pur mantenendo le stesse regole di trasmissione, si differenzia per gli incentivi che vengono concessi a chi sceglie la via opzionale.

Termini di trasmissione

- Per 2017, trasmissione su base semestrale – L. 19/2017.
- A partire dal 2018, la trasmissione è trimestrale. Tuttavia, il DL 148/2017 (decreto fiscale collegato alla L di Bilancio 2018) ha introdotto la possibilità di optare per l'invio dei dati con cadenza semestrale.

Tipo di comunicazione	1° anno di applicazione (2017)	A regime
<i>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 DL 78/2010)</i>	1° semestre entro il 16 ottobre 2017; 2° semestre entro il 6 aprile 2018	1° trimestre entro il 31 maggio; 2° trimestre entro il 16 settembre; <i>Su opzione 1° e 2° trimestre entro il 16 settembre</i> 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio <i>Su opzione 3° e 4° trimestre entro febbraio</i>
<i>Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, DLgs 127/2015)</i>	1° semestre entro il 16 ottobre 2017; 2° semestre entro il 6 aprile 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

❖ Comunicazione Iva dati fatture

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (e confermate dal Provvedimento 29190/2018)

- Esonero da sanzioni per chi non è riuscito a trasmettere integralmente i dati richiesti per il primo semestre, alla condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 APRILE 2018;
- limitazione dei dati da trasmettere per ciascuna fattura: partita Iva o codice fiscale, data e numero, imponibile ed imposta o codice di non applicazione del tributo;
- trasmissione riepilogativa per le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, indicando la data ed il numero del documento riepilogativo, l'imponibile complessivo e l'imposta complessiva, distinta per aliquota
- dal 1° gennaio 2019, obbligo della fattura elettronica tra privati, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi dei dati fatture

Il contenuto della dichiarazione

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.



Tali dati vanno inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In caso di operazioni esenti, non imponibili, in *reverse charge*, in regime del margine, ect. in luogo dell'imposta deve essere indicata una specifica causale (da N1 a N7) che indica la natura, cioè la tipologia dell'operazione.

Le informazioni da trasmettere sono relative

- alle **fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione (quindi devono essere trasmessi, ad esempio, anche i dati delle fatture da annotare. Fra le fatture sono da ricomprendere quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
- alle **fatture ricevute** e alle **bollette doganali** registrate ai sensi dell'art. 25 DPR 633/1972;
- alle **note di variazione** delle fatture di cui ai punti precedenti.

N.b.

Non devono essere comunicati i dati che non risultano da fatture quali, ad esempio, quelle delle schede carburanti, ricevute fiscali e scontrini fiscali.

❖ Comunicazione Iva dati fatture

I soggetti esonerati

Sono esclusi dalla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture:

- i soggetti che si avvalgono del regime speciale riservato ai produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all'art. 9 DPR 601/1973;
- i soggetti che rientrano nel regime forfettario dei “minimi” e i soggetti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, comm 1 e 2, DL 6 luglio 2011.

Le PP.AA. Devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse che non transitano attraverso il Sistema di interscambio. Le fatture ricevute transitano necessariamente attraverso tale Sistema e quindi i relativi dati non devono essere trasmessi.

❖ Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Art. 21-bis del DL 78/2010, così come modificato dal DL 193/2016

1. I soggetti passivi **TRASMETTONO, NEGLI STESSI TERMINI E CON LE MEDESIME MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 21, UNA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTABILI RIEPILOGATIVI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IMPOSTA** effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

5. **L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti EMERGE UN RISULTATO DIVERSO rispetto a quello indicato nella comunicazione, IL CONTRIBUENTE È INFORMATO dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. IL CONTRIBUENTE PUÒ FORNIRE I CHIARIMENTI NECESSARI, O SEGNALARE EVENTUALI DATI ED ELEMENTI NON CONSIDERATI O VALUTATI ERRONEAMENTE, OVVERO VERSARE QUANTO DOVUTO AVVALENDOSI DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ...**

❖ Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Contenuto della comunicazione

Il modello da utilizzarsi per trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva con le relative istruzioni, è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'AdE del 27 marzo 2017, prot. 58793.




I dati da comunicare sono quelli relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, sia se emerge un debito sia se risulta un credito.

N.b. Nel caso in cui, nel periodo di riferimento, il soggetto interessato non ha effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, la comunicazione non deve essere trasmessa;
L'obbligo sussiste invece quando deve essere segnalato un credito riportato dall'anno precedente.

❖ Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

I soggetti esonerati

“Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.



Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

❖ Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Termini di presentazione a REGIME

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale, entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre dell'anno deve essere inviata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Termini per l'invio:

- 31 maggio per il primo trimestre (termine differito allo scorso 12 giugno);
-16 settembre per il secondo trimestre (18 per il 2017, essendo il 16 sabato);
- 30 novembre per il terzo trimestre;
- 28 (o 29 febbraio) dell'anno successivo per il quarto trimestre.

Faq

1. Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

3. L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?

L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

2. L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprensere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, DPR 633/1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprensere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

4. In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:

Caso n. 1

Liquidazione di marzo a debito di 500

Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debito

Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

Liquidazione di marzo a debito di 300

Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debito

Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.

5. Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

6. Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?

Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

7. Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”.

A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:

Caso n. 1

Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo

La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

8. Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

9. In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4)?

La modalità di compilazione descritta è corretta.

10. Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

11. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

12. Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633/1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

13. Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?

Si. L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

14. Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

❖ Comunicazione dati fatture dati liquidazioni periodiche Iva

Sanzioni

- L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è sanzionata per ogni fattura da un minimo di 2 euro ad un max di 1.000 euro per ciascun trimestre, senza possibilità di riduzione in caso di irregolarità continuata.

La sanzione può essere ridotta alla metà, entro il limite max di 500 euro, se la violazione è regolarizzata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria ed è sempre possibile ricorrere al ravvedimento.

- Art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, n. 471 (aggiunto dall'art. 21-ter, comma 3, DL 193/2016)

-

- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000.

- Art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, n. 471 (aggiunto dall'art. 21-ter, comma 3, DL 193/2016)

-

*-L'estensione dello split payment
dopo il DL 148/2017 e la conversione ad opera
della L 172/2017-*

❖ La normativa previgente

Art. 17- ter DPR 633/1972*

* Introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), L.190/2014 (L di Stabilità 2015)



Disciplina dello Split Payment

Istituto che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della P.A. i quali – in luogo del pagamento dell'intera fattura al fornitore - versano l'Iva indicata nella fattura di acquisto direttamente all'Erario e la parte restante al fornitore

Le origini unionali della norma

Lo split payment è indicato nel libro verde sul futuro dell'Iva (documento COM(2010)695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'Iva.

Gli effetti

Alla norma che ha introdotto la disciplina in esame sono stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 988 milioni annui a decorrere dal 2015 (entrate Iva ulteriori rispetto a quelle già considerate nei tendenziali).

❖ La normativa attuale

Art. 17-ter DPR 633/1972*

**Modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017*

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

1. ~~Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.~~

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
 - 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
 - a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; **[SPLIT PAYMENT CONTROLLATE PA CENTRALE]**
 - b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); **[SPLIT PAYMENT CONTROLLATE PA LOCALE]**
 - c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
 - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. **[SPLIT PAYMENT QUOTATE FTSE MIB]**



1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare **un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo**. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinqies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;

2. ~~Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.~~



novità

Piano normativo

La norma è stata modificata dall'**art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 24 aprile 2017 n. 50** e **Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96**. L'attuazione è stata affidata ai **Decreti MEF 27 giugno 2017 e 13 Luglio 2017** che hanno modificato ed integrato il **D.M. 23/01/2015** e stabilito disposizioni di efficacia e transitorie. Successivamente, l'articolo è stato modificato dall'**art. 3, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 4 dicembre 2017, n. 172** e al regolamento di attuazione **Decreto MEF del 9 gennaio 2018**.

Piano oggettivo

Viene abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter che esclude dallo split payment le fatture relative a compensi soggetti a ritenuta fiscale emesse da lavoratori autonomi.

Piano soggettivo

La norma amplia l'ambito di applicazione dello split payment includendovi le cessioni e le forniture effettuate nei confronti:

1. enti pubblici comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
2. fondazioni partecipate per almeno il 70% da PP.AA.;
3. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministeri;
4. società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica;
5. società partecipate per almeno il 70% da una PA o da una Società a split payment;
6. società quotate al FTSE MIB e identificate ai fini Iva in Italia.

NB Sono esclusi gli enti gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico

L'efficacia

Le nuove regole di applicazione dello split payment entrano in vigore per le operazioni per le quali la fattura viene emessa a partire **dal 1° luglio 2017** (per i soggetti split ante modifica L. di Bilancio 2018), **dal 1° gennaio 2018** per nuovi destinatari dello split (enti pubblici e fondazioni)

Le scadenze

Per le PP.AA., per l'adeguamento dei sistemi informativi e contabili, il primo versamento (per operazioni per cui l'Iva è divenuta esigibile tra 1° luglio e 31 ottobre 2017) deve avvenire **non oltre il 16 novembre 2017**.

Per le società soggette a split il primo versamento (per le operazioni per cui l'Iva è esigibile tra 1° luglio e 30 novembre) deve avvenire **non oltre il 18 dicembre 2017**

L'esigibilità

I versamenti devono essere effettuati in relazione all'Iva divenuta esigibile. L'Iva diviene, di norma, esigibile per il cessionario/committente al momento del pagamento dei corrispettivi.

Le amministrazioni e le società soggette all'adempimento hanno la facoltà di rendere esigibile l'imposta **al momento della ricezione delle fatture o al momento della registrazione**

I versamenti

Il versamento dell'imposta da split payment deve avvenire, di norma, con **modello F24 entro il 16 del mese successivo alla sua esigibilità senza possibilità di compensazione**.

Nell'attività commerciale, in alternativa, amministrazioni e società possono **annotare contestualmente il debito e il credito e di fatto effettuare il versamento solo sul differenziale delle vendite**

❖ Individuazione dei soggetti destinatari

- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017* -

Per la corretta individuazione dei soggetti destinatari occorre far riferimento:

Per le Pubbliche
Amministrazioni

- a tutti i soggetti sottoposti all'obbligo della fattura elettronica (anche se il Dm faceva riferimento all'elenco Istat).

Per le fondazioni, enti e
società controllate e
quotate

- agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, periodicamente aggiornati

Su richiesta dei cedenti/prestatori, i cessionari/committenti sono tenuti a rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità alla disciplina dello split.
In questo caso, i fornitori sono tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti.

Più nello specifico,

- *DM 23 gennaio 2015 art. 5-ter come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) DM 9 gennaio 2018-*

I soggetti destinatari dello split payment saranno individuati con elenchi da pubblicare **entro il 20 ottobre**, con valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo mentre la verifica dei requisiti per essere ricompresi o esclusi nel citato meccanismo deve fare riferimento **al 30 settembre** di ciascuna annualità.

Variazioni in corso d'anno

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib si verifichi in corso d'anno:

- **entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, gli enti e le società controllate, partecipate o incluse nel citato indice, applicheranno lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal **1° gennaio dell'anno successivo**;

- **dopo il 30 settembre**, la scissione dei pagamenti deve essere applicata alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal **1° gennaio del secondo anno successivo**.

Similmente se il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib **viene meno** in corso d'anno:

- **entro il 30 settembre**, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nel citato indice continueranno ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al **31 dicembre dell'anno in corso**;

- **dopo il 30 settembre**, i soggetti di cui sopra dovranno continuare ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al **31 dicembre dell'anno successivo**.

❖ Gli elenchi

L'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze:

- **a regime**, entro il **20 ottobre** di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo;
- **per il solo 2017** i soggetti interessati allo split payment devono fare riferimento all'elenco pubblicato lo scorso **19 dicembre 2017** e consultabile sulla specifica applicazione informatica all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata. Nella stessa è presente un'utile funzione di ricerca per codice fiscale.

Elenchi disponibili	Aggiornamento
Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri	9 gennaio 2018
Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali	10 gennaio 2018
Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali	10 gennaio 2018
Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza	19 dicembre 2017
Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche	10 gennaio 2018
Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana	19 dicembre 2017

❖ Operazioni non soggette a split payment

Posto che:

- nello split payment debitore dell'imposta resta il fornitore;
- che il cliente (PA o società controllato/quotata) deve versare l'Iva in luogo del cedente/prestatore;



La fattura è fuori dal regime tutte le volte in cui **l'operazione non ha imposta o l'imposta non è dovuta** (**operazioni non imponibili o esenti**), ovvero il **debito è in capo al cliente (reverse charge)**, ovvero **nei casi in cui la fattura non espone l'Iva** ovvero quando **l'imposta è esposta ma non è soggetta a regole di forfettizzazione**.

1. Operazioni non imponibili

- L'Iva non è dovuta perché l'operazione non è soggetta ad imposta ovvero non è imponibile
- Esempi: operazioni poste in essere da intermediatori finanziari; esenti ex art. 10 DPR 633/72

2. Debito Iva sul cliente

- Tra queste operazioni vi rientrano gli acquisti intraUe e le prestazioni di servizi internaz. ricevute;
- Vi rientrano anche le operazioni interne soggette a reverse (art. 17, comma 6, DPR 633/72) tra cui servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti relativi ad edifici, servizi in subappalto nel settore edile, cessioni di energia, cellulari o computer

3 Regimi speciali

- Sono escluse dallo split payment anche tutte le operazioni soggette ai regimi speciali in cui l'Iva non è esposta, ma compresa: operazioni in regime Iva monofase (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio, parcheggi); operazioni sottoposte al regime del margine; le operazioni in regime Iva base da base dei tour operator; le operazioni in cui l'Iva è esposta con criteri forfettari (es. regime speciale agricolo opp. regime delle associaz. sportive dilettantistiche)

❖ Operazioni non soggette a split payment

4. Operazioni per le quali non è prevista la fattura

- Non sono soggette a split le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale**, dello **scontrino fiscale ovvero non fiscale** per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- Rientrano in questa categoria le operazioni certificate mediante **fattura semplificata**;
- Vi rientrano, inoltre, le **fattispecie esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale** (operazioni rese nell'ambito dei contratti di *netting* tra gestori distributori e compagni petrolifere)
- L'operazione va ricondotta nello ambito dello *split* quando sia emessa la fattura

5. Operazioni nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo

- Non si applica la scissione dei pagamenti alle fattispecie nelle quali la PA **non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore** (es. servizi di riscossione delle entrate ed altri proventi, ovvero quelle operazioni rese alla PA in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto).
- Non si applica lo split quando le fattispecie in cui il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli, **in forza di un provvedimento giudiziale** (es. prestazioni rese dal professionista delegato dall'autorità giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso).

6. Compensazioni

- Lo split payment non trova applicazione se, in presenza di **compensazioni totali** di contrapposte posizioni di credito, sia il fornitore che il cessionario sono soggetti split;
- Se la **compensazione** è solo **parziale** ed è dovuto un saldo a favore del fornitore, troverà applicazione il meccanismo dello split per l'imposta relativa al saldo.

❖ Operazioni non soggette a split payment

7. Operazioni permutative

- La permuta di beni e servizi tra due operatori economici non determina mai applicazione dello split ma darà origine a due fatture in regime ordinario se non sono previsti conguagli;
- In presenza di conguaglio, torna applicabile lo split: - se il conguaglio è a favore del fornitore, si applica lo split visto che il cliente (soggetto split) si trova a dover pagare una parte del corrispettivo composto da imponibile ed imposta; - se il conguaglio è a favore del cliente, e quindi è il fornitore a dover versare una parte del corrispettivo Iva compresa, lo split non si applica visto che il debitore d'imposta è già un soggetto split.

8. Operazioni con utilizzo del plafond

- Lo split payment non è applicabile quando il soggetto passivo acquirente intende avvalersi della disciplina ex art. 8, comma 1, lett c), DPR 633/1972. In questi casi, per effetto della lettera d'intento inviata dall'esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, riguardo ad essi non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti.

❖ Situazione transitoria

Le modifiche stabilite alla disciplina dello split payment, come già detto, operano dal 1° luglio 2017, come espressamente indicato dall'art. 1, comma 4 del D.L. 50/2017 e tutte le previsioni innovative contenute nel Decreto 27 giugno 2017, si applicano dalla medesima data, come affermato dall'art. 2, comma 1 dello stesso e tale ultima indicazione è quella di maggiore impatto da valutare nell'ampiezza della casistica soggettiva ed oggettiva

Casistica

➤ Fornitori professionisti

- Il professionista che fino al 30 giugno 2017 ha emesso solamente una notula pro-forma per l'addebito di proprie prestazioni verso uno dei cessionari soggetti a split payment (PA e società delle PA o quotate), per ottenere il pagamento successivamente a tale data dovrà emettere fattura soggetta split payment
- Il cessionario/committente, soggetto al regime dello split payment, che ha ricevuto fattura emessa dal professionista anteriormente al 1°luglio 2017 e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al professionista, ovviamente applicando la ritenuta di acconto
- Il cessionario/committente, soggetto al regime dello split payment, che ha ricevuto, dopo il 30 giugno 2017, fattura emessa dal professionista anteriormente al 1°luglio 2017 e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al professionista, ovviamente applicando la ritenuta di acconto

Casistica

- Per le PP.AA. cessionarie, sottoposte al regime della fatturazione elettronica, la ricezione della fattura da parte di professionista emessa dal 1°luglio 2017, senza applicazione del regime split payment, costituirà giustificato motivo per il rifiuto. È noto infatti che nella fattura elettronica l'indicazione dell'applicazione della *"scissione dei pagamenti"* costituisce apposita annotazione / flag del formato fattura elettronica nel file inviato allo SdI
(Carattere "S" (corrispondente a "scissione dei pagamenti") tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>).

➤ Altri fornitori

- Il cessionario/committente, soggetto al regime dello split payment a partire dalle nuove disposizioni, che ha ricevuto fattura emessa dal fornitore anteriormente al 1° luglio 2017, in regime di esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/1972) o immediata e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al fornitore e non computerà nella propria liquidazione IVA la predetta imposta (l'IVA è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)
- Il cessionario/committente, soggetto al regime dello split payment a partire dal 1° gennaio 2015 (*vecchia PA*), che ha ricevuto, dopo il 30 giugno 2017, fattura emessa dal fornitore anteriormente al 1° luglio 2017 relativa alla propria sfera istituzionale, deve verificare che la stessa sia in regime split payment e provvedere al pagamento del solo imponibile della fattura al fornitore; l'IVA dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile della fattura corrispondente all'esigibilità senza alcuna moratoria (l'IVA non è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)

Casistica

- Il cessionario/committente, soggetto al regime dello split payment a partire dal 1°luglio 2017 (PA o società), che ha ricevuto fattura emessa dal fornitore successivamente al 1°luglio 2017 relativa alla propria sfera commerciale (precisazione utile solo per la PA stante l'ordinaria commercialità dell'attività delle società), deve verificare che la stessa sia in regime split payment, procedere alla registrazione nel registro acquisti (art. 25), nel registro fatture o corrispettivi (artt. 23 e 24) e provvedere al pagamento del solo imponibile della fattura al fornitore; l'IVA dovuta dovrà concorrere alla liquidazione del mese in cui si è venuta a realizzare l'esigibilità le cui risultanze comportano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile della fattura corrispondente all'esigibilità con l'eventuale moratoria se ricorre (l'IVA non è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)

- Decreto MEF 23 gennaio 2015 -

Cessione con fattura emessa a decorrere dal 1°luglio 2017.

Il cedente dei beni registra la fattura nel registro IVA vendite e nella contabilità, rilevando, contemporaneamente, l'IVA a debito con uno specifico c/numerario ed il suo storno.

Le modalità contabili sono alternative

In entrambi i casi l'IVA a debito non concorre alla liquidazione periodica

- Nel primo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato nella stessa registrazione contabile con il c/numerario "Storno IVA C/Split Payment")

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment	100,00	
Storno IVA c/Split Payment	22,00	
Ricavi vendite		100,00
Debiti Iva split payment		22,00
<i>Descrizione: Fattura vendita a PA o Società in split payment</i>		

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Storno IVA c/Split Payment		22,00
Debiti Iva split payment	22,00	
<i>Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment</i>		

- Nel secondo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato "a valere" sul conto acceso nei confronti del cliente, che così chiude per il solo importo del ricavo delle vendite

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment	122,00	
Ricavi vendite		100,00
Debiti Iva split payment		22,00
<i>Descrizione: Fattura vendita a PA o Società in split payment</i>		

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment		22,00
Debiti Iva split payment	22,00	
<i>Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment</i>		

- Decreto MEF 23 gennaio 2015 -

Gli adempimenti in capo ai cessionari PA e Società, sono stabiliti, fra l'altro, dagli **artt. 4 e 5 del Decreto** e riguardano:

- obblighi di versamento
- attività contabili

Acquisto integralmente destinato alla sfera istituzionale PA con Iva a costo indetraibile

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	122,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Debiti Iva split payment (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera istituzionale emessa dal 1° luglio 2017		

Acquisto integralmente destinato alla sfera commerciale PA o società con Iva detraibile

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	100,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	22,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale emessa dal 1° luglio 2017		

Acquisto parzialmente destinato alla sfera commerciale PA con Iva detraibile afferenza commerciale (50%)

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	111,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	11,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale al 50% emessa dal 1° luglio 2017		

Acquisto da professionista da parte di Società

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo servizi professionali (conto economico)	100,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	22,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)		22,00
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)	20,00	
Debiti ritenute alla fonte Irpef (stato patrimoniale)		20,00
Fattura acquisto professionista emessa dal 1° luglio 2017		

Acquisto da professionista integralmente destinato alla sfera istituzionale PA con Iva a costo indetraibile

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo servizi professionali (conto economico)	122,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		122,00
Fattura acquisto professionista destinato alla sfera istituzionale emessa prima del 1° luglio 2017		

Pagamento dell'Iva a debito split payment istituzionale PA

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Debiti Iva split payment (stato patrimoniale)	22,00	
Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)		22,00
Pagamento periodico Iva split payment istituzionale		

Esigibilità Iva commerciale (PA e Società) per effetto pagamento delle fatture acquisto soggette a split payment, liquidazione Iva periodica e pagamento

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)	66,00	
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)		66,00
Erario c/Iva acquisti (stato patrimoniale)	55,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)		55,00
Erario c/Iva acquisti (stato patrimoniale)		55,00
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)	55,00	
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)	11,00	
Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)		11,00
Pagamento periodico Iva debito attività commerciale (compreso promiscuo)		

❖ Aspetti contabili per le PP.AA.

In COEP il debito IVA, emergerà da tre diversi conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza:

- **Iva credito / debito per Iva commerciale (erario c/Iva)**, sulla base dell'Iva esposta e pagata, sia per gli acquisti con esigibilità differita, sia per quelli ad esigibilità immediata (che lo divengono per scelta della PA o perché sono estranei allo split payment), nonché per la parte degli acquisti split payment relativi in tutto o in parte all'attività commerciale;
- **Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi Intra e acquisti servizi extra UE, relativi ad attività istituzionale**, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment);
- **Iva a debito da split payment** alimentata dall'Iva sulle fatture, esclusivamente istituzionali, che vi rientrano.

❖ Aspetti contabili per le società.

In COGE il debito IVA, emergerà da un solo conto del passivo patrimoniale in ragione dell'unitario riferimento di provenienza:

- **Iva credito/debito per Iva (erario c/Iva)**, sulla base dell'Iva esposta e pagata, per gli acquisti. Vi viene ricompresa anche
- **Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi Intra e acquisti servizi extra UE**, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment)

❖ Tempistiche e modalità di VERSAMENTO dell'imposta

Normativa di riferimento:

Art. 17-ter, comma 1, DPR 633/1972 – ... L'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze...

Norme di attuazione: **Decreto MEF 23/01/2015 integrato dai Decreti MEF 27/06/2017 e 13/06/2017**

Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime

Il Decreto nell'art. 4 chiarisce che, a regime, il versamento dell'Iva da split payment (parte istituzionale) viene **effettuato dalle PA entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile**, senza possibilità di compensazione.

Il codice tributo è fissato con la **risoluzione AdE n. 15/E/2015**

- modello **F24 EP "620E"**, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del Dpr 633/1972";

- modello **F24 Ordinario "6040"**, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr 633/1972".

Decreto MEF 23 gennaio 2015, art. 4 – Versamento P.A.

<i>Tipologia PA</i>	<i>Mezzo di pagamento</i>
PA titolari di conti presso la Banca d'Italia	Modello F24EP
PA pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane	Modello F24 Ordinario
Altre PA	Versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 1203 (articolo di nuova istituzione)

La tecnica del versamento, ferma la **scadenza del 16 di ciascun mese**, è a libera scelta da parte delle varie PA fra le opzioni seguenti:

- in **ciascun giorno del mese**, relativamente al complesso delle **fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile in tale giorno** (da considerare preferibile per sistematicità e semplicità dei controlli);
- relativamente a **ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile**.

Decreto MEF 23 gennaio 2015, integrato dal DM 27/06/2017

– Versamento P.A. attività commerciale e società a regime

Il Decreto nell'art. 5, comma 1 chiarisce che, a regime, il versamento dell'Iva da split payment (parte commerciale) viene effettuato dalle PA e dalle società identificati ai fini IVA, con modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con apposito codice tributo

• Facoltà e semplificazione:

Il Decreto, all'art. 5, comma 1 e 2, come alternativa al versamento di cui al comma 1, chiarisce che, a regime, le PA e le società, identificate ai fini per gli acquisti in attività commerciale:

- possono annotare le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente
- l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre

Quindi l'IVA split da detrarre e da versare si integra al versamento periodico IVA mensile o trimestrale

– Versamento P.A. attività commerciale e società a regime

• IVA Split payment anche nell'acconto IVA annuale

Il Decreto nell'art. 5, comma 2-bis prevede che le PA e le società, identificate ai fini IVA per gli acquisti in attività commerciale: nel versamento dell'acconto IVA annuale (art. 6, comma 2, Legge 405/1990), devono tenere conto anche dell'IVA divenuta esigibile rientrante nella disciplina della scissione dei pagamenti

Ciò appare conseguenza naturale nel caso dell'assolvimento mediante annotazione nei registri acquisti, vendite o corrispettivi e liquidazione IVA periodica

A livello transitorio, per l'anno 2017, l'art. 2, comma 4, del Decreto 27 giugno 2017 prevede che le medesime PA e società devono effettuare il versamento dell'acconto (in alternativa sulla base del metodo storico, previsionale o analitico) in base all'anno precedente, tenendo conto dell'ammontare dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017

• Specificità per le banche e società di assicurazione:

Il Decreto nell'**art. 5, comma 2-ter**, prevede che provvedono all'annotazione e al versamento anche sulle operazioni IVA Split payment sulla base, modalità e tempistica:

- per le **banche** stabilita dal regolamento di cui al decreto MEF 12 febbraio 2004 n. 75 (*GU n. 70 del 24 marzo 2004*)

- per le **società di assicurazione**, stabilita dal decreto MEF 30 maggio 1989 (*GU n. 129 del 5 giugno 1989*).

Caso 1

- Se un **fornitore** emette una nota di variazione successivamente al 1°luglio 2017, con riferimento ad una fattura emessa prima di detta data



La nota di variazione seguirà le regole ordinarie

- Il **soggetto a split payment** che riceve la nota di variazione dovrà:

- se l'acquisto è stato realizzato **in ambito commerciale**



Rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite (art.23 DPR 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (art. 24)

- se l'acquisto è stato realizzato **in ambito istituzionale**



Non dovrà effettuare alcuna variazione e avrà diritto di ricevere il pagamento della nota di variazione per l'ammontare dell'Iva e dell'imponibile, se la fattura dell'operazione originaria era stata già pagata al fornitore



Il fornitore può applicare lo split payment anche sulla nota di variazione riferita ad una fattura originaria liquidata in modo ordinario – *Circolare 15/E/2015* –

Caso 2

- Se un **fornitore** emette una nota di variazione successivamente al 1°luglio 2017, con riferimento ad una fattura originaria già sottoposta al regime dello split payment



La nota di variazione dovrà essere emessa nello stesso regime e dovrà richiamare la fattura che è stata variata

N.B. La nota di variazione in diminuzione non comporterà per il fornitore il diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione (la fattura originaria infatti non ha determinato a suo carico alcun pagamento dell'imposta)

- Il **soggetto a split payment** che riceve la nota di variazione dovrà:

- se l'acquisto è stato realizzato **in ambito commerciale**



provvedere alla registrazione della stessa nel registro Iva vendite (art. 23 e 24 DPR 633/72) con la contestuale annotazione nel registro acquisti (art. 25), allo scopo di stornare la parte d'imposta precedentemente rilevata a debito

- se l'acquisto è stato realizzato **in ambito istituzionale**



Potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti

❖ Vantaggi dello Split Payment

Rimborsi prioritari a favore di chi applica lo split payment

Dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale (ovvero da conto su cui sono registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'Iva), verranno pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione individuata da Decreto 183/2017, nel ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno disciplinate le modalità di attuazione di tale misura

❖ In sintesi

Il nuovo perimetro	<p>Dal 1° gennaio 2018 è ampliato il perimetro soggettivo di applicazione dello split, ricomprendendovi anche enti e fondazioni, oltre a PA e società.</p> <p>Nell'ambito delle società controllate, vengono ora espressamente ricomprese anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da PA centrali e/o locali e/o da società controllate da queste ultime.</p> <p>Entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere per l'anno successivo, il Dipartimento delle Finanze pubblica gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split; per il 2017, gli elenchi da considerare sono quelli pubblicati il 19 dicembre 2017.</p>
Estensione ai professionisti	<p>Il disegno di legge per la conversione del DL 50/2017 ha confermato l'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti anche ai professionisti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti interessati. È stata quindi confermata l'abrogazione dell'art. 17-ter, comma 2, Dpr 633/72, che prevedeva l'esclusione dallo split payment per i compensi dei professionisti</p>
Attestato ai fornitori	<p>I cedenti o prestatori potranno richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti</p>
Rimborsi in conto fiscale	<p>I rimborsi che per i soggetti che applicano lo split payment avvengono in via prioritaria al fine di alleggerire il danno finanziario causato dal mancato incasso dell'Iva, saranno pagati direttamente in conto fiscale dal dipartimento delle Entrate, direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall'agenzia delle entrate</p>



Definizione di controllo

In base a quanto stabilisce l'**art. 2359 c.c.** sono considerate società controllate:

1. Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

➤ Se il **fornitore** non ha emesso la fattura in split payment, è applicabile la sanzione «formale» dell'**art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97**.

Sanzione non applicabile:

- se il fornitore si è attenuto all'attestazione soggettiva dell'acquirente, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare
- per violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della circolare, stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del cd. statuto dei diritti del contribuente, sempre che l'imposta sia stata assolta.

➤ **PA e Società acquirenti** sono responsabili del versamento all'Erario (per conto del fornitore)

Sanzione per omesso o ritardato versamento ex **art. 13 d.lgs. 471/97** (30% del non versato, con riduzioni in base al ritardo)

*- Le novità in tema di conservazione e
semplificazioni -*

❖ Novità Iva 2018 in tema di conservazione e stampa registri Iva

art. 19-octies, comma 6, L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017

SANATORIA REGISTRI IVA

Art. 7-quater D.L. 357/1994

- **4-quater.** In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, **LA TENUTA DEI REGISTRI** di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e', in ogni caso, **CONSIDERATA REGOLARE IN DIFETTO DI TRASCRIZIONE SU SUPPORTI CARTACEI** nei termini di legge, **SE IN SEDE DI ACCESSO, ISPEZIONE O VERIFICA** gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

- **4-ter.** A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali **non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

❖ Novità Iva 2018 in tema di conservazione e stampa registri Iva

TELEFISCO 2018 – 1.2.2018

STAMPA DI REGISTRI E FAVOR REI

*Il decreto fiscale (articolo 19-octies, comma 6, del DL 148/2017) ha modificato le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l'obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti. In relazione a tale disposizione è **applicabile il principio del favor rei per le violazioni commesse prima del 6 dicembre 2017?***

Il Decreto fiscale, aggiungendo il comma 4-quater all'articolo 7 del DL 357 / 1994, ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.

Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017). Alle stesse, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell'articolo 3, comma 2, del Dlg. n. 472 del 1997. Occorre comunque considerare **che la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Ergo, solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all'epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.**

- Provvedimento AdE n. 194409/2017-

L'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato alcune **misure di semplificazione** in merito all'obbligo di presentazione dei **Modelli INTRASTAT**, in attuazione dell'[articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993](#), come modificato dal **D.L. 244/2016**.

- [Art. 4 DL 193/2016](#) ➡ Aveva soppresso gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti intraUe di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da operatori UE a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- [Decr. Milleproroghe \(DL 244/2016\)](#) ➡ Ha rinviato al 31/12/2017 la suddetta soppressione.



Per il 2017, quindi, è rimasto in piedi l'obbligo di presentazione degli elenchi acquisti (modelli INTRA-2) mensili e trimestrali di beni e servizi, nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione

**Dal 1° gennaio 2018, non devono più essere presentati
gli INTRASTAT relativi agli acquisti intraUE di beni e
alle prestazioni di servizi ricevute
(aventi periodi di riferimento a partire da tale data)**

Intra Acquisti

INTRA 2-BIS

Periodicità di presentazione **mensile**, se l'ammontare totale degli **acquisti intraUe di beni** è ≥ 200.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri precedenti; **trimestrale** se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intraUe è ≤ 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti

- Obbligo di presentazione ai soli fini statistici per i mensili;
- nessun obbligo di presentazione per i trimestrali

INTRA 2-QUATER

Periodicità di presentazione mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle **prestazioni di servizi ricevute** è ≥ 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti; trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è ≤ 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti

- Obbligo di presentazione ai soli fini statistici per i mensili;
- nessun obbligo di presentazione per i trimestrali

I contribuenti non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto le soglie, assolvono l'obbligo mediante **la comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa** di cui all'art. 21 DL 78/2010 e all'art. 1 DLgs 12772015.

❖ Novità Iva 2018 - Intrastat

Intra cessioni

INTRA 1-BIS

Periodicità di presentazione **mensile**, se l'ammontare totale delle cessioni **intraUe di beni** è **> 50.000 euro** per almeno uno dei 4 trimestri precedenti; **trimestrale** se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intraUe di beni è **< 50.000 euro** in tutti e quattro i trimestri precedenti

- Per i mensili, obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intraUe è \leq 100.000 euro, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti;
- Per i trimestrali, obbligo di presentazione ai soli fini fiscali

INTRA 1-QUATER

Periodicità di presentazione **mensile**, se l'ammontare totale trimestrale delle **prestazioni di servizi rese** è **> 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti; **trimestrale**, se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **< 50.000 euro** in tutti e quattro i trimestri precedenti

- Per i mensili, obbligo di presentazione ai soli fini fiscali;
- Per i trimestrali, obbligo di presentazione ai fini fiscali e statistici

- Le altre novità Iva per il 2018 -

❖ Le altre novità Iva 2018

Sterilizzazione delle clausole di salvaguardi concernenti le aliquote dell'Iva

Per il 2018 le aliquote Iva rimangono invariate

Estensione dell'aliquota Iva del 10% a determinate prestazioni:

- contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali;
- Ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle menzionate società

Riguardo alle cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale , la **donazione è senza applicazione dell'Iva e non influisce sul diritto alla detrazione** se:

- si tratta di prodotti individuati dalla L- 166/2016;
- Effettuate nei confronti di alcuni soggetti donatori (enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche);
- a condizione che vengano effettuati determinati adempimenti

❖ Le altre novità Iva 2018

Pay-back nel settore farmaceutico

Le aziende farmaceutiche sono autorizzate a portare in detrazione l'Iva sugli importi che devono versare ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

Riduzione delle sanzioni in capo al cessionario /committente in casi di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva

Sono rilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e prestazioni di servizi intercorse tra casa madre e stabile organizzazione in caso di partecipazione ad un **Gruppo Iva**.

❖ Le altre novità Iva 2018


Proroga al 1° settembre 2018 dell'obbligo di fatturazione elettronica per il taxfree shopping

Aliquota Iva al 10% sui beni significativi nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

- Individuazione dei beni significativi si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al bene principale;
- Il valore del bene è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, il quale non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi;
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio, anche i beni di valore significativo. Sono fatti salvi i comportamenti difformi fino al 1° gennaio 2018.

*-Le modifiche al CAD DLgs 52/2005
ad opera del DLgs 217/2017-*



art. 1 - CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

1 FAVORIRE L'ACCESSO DELL'UTENZA AI SERVIZI DELLE PP.AA. IN MANIERA DIGITALE

principio **INNANZITUTTO DIGITALE - DIGITAL FIRST** (lett. b)

Strumenti per favorire accesso a informazioni e servizi delle PP.AA. e sistemi di pagamento elettronici, riduzione del **DIVARIO DIGITALE - DIGITAL DIVIDE** (lett. c)

armonizzare le norme in materia di **IDENTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE ED AUTENTICAZIONE IN RETE** mediante **SPID** (lett. f)

favorire l'elezione di un **DOMICILIO DIGITALE** da parte di cittadini e imprese (lett. g)

adeguarsi a norme europee in tema di **IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI FIDUCIARI** (regolamento e-IDAS (lett. p)

Rendere i **MEZZI DI PAGAMENTO DIGITALE - compresi i micropagamenti del credito telefonico**, i mezzi principali di pagamento nei confronti delle PPAA ed esercenti di **pubblica utilità** (regolamento e-IDAS (lett. q)

art. 1 - CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE

LEGGE MADIA – RIFORMA PA

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

2

ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. DIGITALE

Definire i criteri di **DIGITALIZZAZIONE** del processo di **MISURAZIONE** e **VALUTAZIONE** delle *performance* (lett. e)

RAZIONALIZZARE COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. Per ottimizzare la spesa con **SOFTWARE OPEN SOURCE** - riuso (lett. i)

RAZIONALIZZARE MECCANISMI E STRUTTURE di *governance* della digitalizzazione al fine di semplificare i processi decisionali (lett. l)

- SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE REGOLE TECNICHE
 - ASSICURARE NEUTRALITA' TECNOLOGICA
 - SEMPLIFICARE IL CAD (lett. m)

D.Lgs. 26.8.2016 n. 179: modifiche ed integrazioni al CAD
(in vigore dal 14.9.2016)

richiamo definizioni eIDAS e abrogazione definizioni CAD di
firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata

modifiche ad articoli CAD su **documento informatico e copie**

D.Lgs. 217/2017 - DECRETO CORRETTIVO CAD**PRINCIPALI NOVITA'**

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE (modifica art. 2 CAD)

CAD come CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE - diritti del cittadino a:

- IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE (artt. 8 e 9 CAD)
- FRUIZIONE SERVIZI PUBBLICI ON-LINE anche con dispositivi mobili (art. 7)
- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO per via elettronica con immediata conoscibilità dello stato di avanzamento (art. 36)
- EFFETTUARE PAGAMENTI ON-LINE anche di tributi (art. 6)

DEFINIZIONE delle regole tecniche di attuazione del CAD attraverso LINEE GUIDA di AgID
(invece che con decreto - modifica artt. 14-bis e 71)

PREVISIONE DI UN CARATTERE VINCOLANTE DEL PARERE AGID su elementi di gara
bandite da CONSIP

ATTRIBUZIONE ad AGID della FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO DIGITALE

D.Lgs. 217/2017 - DECRETO CORRETTIVO CAD

PRINCIPALI NOVITA'



PREVISIONE DI UNA PIATTAFORMA NAZIONALE DI GOVERNANCE della trasformazione digitale (art. 18 CAD)

Modifica della disciplina su FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI per effetti giuridici e probatori (art. 20 CAD)

INNALZAMENTO SOGLIE MINIME (da 4.000 a 40.000 euro) e MASSIME (da 40.000 a 400.000 euro) delle SANZIONI PECUNIARIE irrogabili da AGID per le violazioni del CAD da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di PEC o di IDENTITA' DIGITALE, dei CONSERVATORI ACCREDITATI

SANZIONE ACCESSORIA: in caso di cancellazione da elenco dei soggetti qualificati, DIVIETO DI ACCREDITAMENTO O QUALIFICAZIONE per un periodo sino a 2 anni (art. 29 CAD)

D.Lgs. 217/2017 - DECRETO CORRETTIVO CAD

PERIMETRO SOGGETTIVO

Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>...</p> <p>2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 , escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 .</p>	<p>...</p> <p>2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:</p> <p>a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>b) ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;</p> <p>c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</p>

Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>...</p> <p>3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.</p>	<p>...</p> <p>3. Le disposizioni del presente Codice e le relative linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 SI APPLICANO ANCHE AI PRIVATI, ove non diversamente previsto.</p>

DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - DEFINIZIONI	Modifiche schema decreto correttivo
<p>...</p> <p>n-ter) DOMICILIO DIGITALE: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>n-ter) DOMICILIO DIGITALE: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;</p>

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.</p>	<p>01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale nel registro di cui all'articolo 6-quater.</p> <p>1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.</p> <p>1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo.</p>

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	<p>2. Abrogato</p>
<p>3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.</p>	<p>3-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione di dati personale e la Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.</p> <p>Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.</p>

DOMICILIO DIGITALE

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.</p>	<p>4-bis In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.</p>

Art. 6 CAD - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 CAD - UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE
<p>1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis (ANPR), per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.</p> <p>...</p>	<p>1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis sono valide se effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.</p>

Art. 6 CAD - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 CAD - UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE
<p>1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>1.bis. Abrogato</p>
	<p>1.ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6 -ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6 -quater.</p>

Art. 6 bis - INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 bis - INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
Art. 6 ter – INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PP.AA. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI	Art. 6 ter – INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PP.AA. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
-	Art. 6 quater – INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
-	Art. 6 quinquies – CONSULTAZIONE E ACCESSO <p>1. La consultazione degli Elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.</p> <p>2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71.</p>

Art. 20 CAD - VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	Art. 20 CAD - VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
<p>1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.</p>	<p>1-bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.</p>
CONTESTUALE ABROGAZIONE DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 21 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA	

Art. 22 CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI	Art. 22 CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI
<p>1 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.</p>	<p>1 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.</p> <p>1-bis La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.</p>

Grazie...



Via Giambattista Vico, 22
00196 Roma (RM)
www.studiosantacroce.eu



info@studiosantacroce.eu



+39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241

Fax +39 06 3250.6147